

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3053

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle comunicazioni**

(MACCANICO)

di concerto col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1998

Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A.

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, l'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevede che alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo possa essere assentita «una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari».

Poichè la RAI non era stata in grado di realizzare la predetta rete, con l'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, il Ministero delle comunicazioni è stato autorizzato a stipulare una convenzione con altro concessionario di radiodiffusione in grado di garantire, con gli impianti già disponibili, la copertura radiofonica del territorio nazionale.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994 è stata, pertanto, approvata una convenzione di durata triennale con il Centro di produzione spa che è scaduta il 21 novembre 1997.

L'articolo 14 del contratto di servizio Stato-RAI, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997 prevede ora che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si impegni a realizzare, a partire dal 1° gennaio 1998, la rete radiofonica di cui trattasi.

Atteso che il citato Centro di produzione spa ha nel frattempo continuato ad effettuare le trasmissioni in parola ed il Parlamento con appositi ordini del giorno aveva impegnato il Governo ad assumere idonee iniziative legislative intese a garantire la continuazione delle predette trasmissioni ed a ridisciplinare la materia al fine di pervenire ad un reale potenziamento del servizio, si è

predisposto l'unito disegno di legge con cui si provvede al riguardo.

In particolare, oltre ad autorizzare la prosecuzione delle trasmissioni da parte del Centro di produzione spa, il disegno di legge prevede che l'affidamento del servizio di trasmissione dei lavori parlamentari venga effettuato sulla base di un'apposita gara - da svolgersi comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1998 - alla quale possano partecipare gli attuali concessionari per la radiodiffusione in ambito nazionale, ivi compresa la RAI.

Considerato che il passaggio dal precedente sistema a quello che conseguirà all'esperimento della gara darà luogo ad un contratto pluriennale, con connessa necessità di garantire continuità di copertura, il provvedimento in esame determina altresì, ai commi 6 e 7, l'onere relativo e le modalità di finanziamento.

* * *

Il provvedimento prevede un onere di lire 11.150.000.000 per la copertura dei costi di svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

L'entità della spesa è stata calcolata sulla base del costo annuo (10 miliardi), finora sostenuto dall'Amministrazione per remunerare l'attività svolta fino al 1997 dal Centro di produzione SpA.

È stata quindi considerata, come base sperimentale, la spesa storica, opportunamente rivalutata, e si è altresì tenuto conto delle prevedibili, parziali riduzioni dei costi, conseguiti all'esperimento della gara.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è svolto da un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire la copertura della maggior parte del territorio nazionale. Il concessionario non può essere organo di partito o movimento politico.

2. La scelta del concessionario avviene mediante gara, bandita dal Ministero delle comunicazioni e da portare a termine entro il 31 dicembre 1998, tenuto conto dei seguenti criteri, di pari valore ponderale:

- a) precedenti attività di informazione di interesse generale;
- b) affidabilità tecnica della proposta;
- c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio;
- d) investimenti effettuati nel settore.

3. La convenzione che disciplina lo svolgimento del servizio deve prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto, nell'orario tra le ore 8,00 e le ore 21,00, almeno il 60 per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'Aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari. Non possono essere comunque effettuate trasmissioni tali da compromettere l'imparziale gestione dell'attività in concessione. Il concessionario deve assumere formale impegno di rispettare la normativa sui contratti nazionali di lavoro.

4. Fino all'aggiudicazione della gara di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 il Centro di produzione spa continuerà le trasmissioni delle sedute parlamentari secondo le modalità previste dalla

convenzione approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1994.

5. Fino al 31 dicembre 1998 è sospesa l'efficacia dell'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana spa, stipulato il 1° ottobre 1997, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, determinato nel limite annuo di lire 11.150.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 1998-2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.